SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 marzo 2016**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2016.

Modalità di funzionamento della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32. (16A02445) . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 marzo 2016.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2016, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio. (16A02442) *Pag.* 5

DECRETO 18 marzo 2016.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2016, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento. (16A02443) *Pag.* 5

DECRETO 18 marzo 2016.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per l'anno 2016 alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale). (16A02444) . . . . *Pag.* 6

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 10 marzo 2016.

Disciplina del versamento del contributo 2015-2016 a carico degli operatori postali di cui all'articolo 2, comma 114, lettera b), del decreto legislativo n. 261/99. (16A02440). . . . . *Pag.* 6
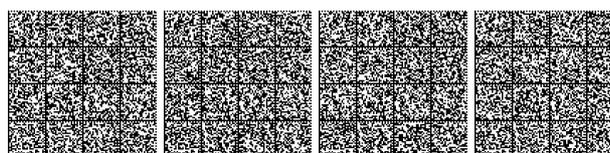
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 24 marzo 2016.

Attività di rimborso alle regioni in attuazione del meccanismo prezzo/volume, per i medicinali «Sovaldi» e «Harvoni». (Determina n. 445/2016). (16A02495) . . . . *Pag.* 8

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Programma «Sensi Contemporanei: lo sviluppo dell'industria audiovisiva», relativo alla regione Toscana. (Delibera n. 98/2015). (16A02421) . . . . *Pag.* 11

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2016.

Regolamento sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Regolamento n. 19). (16A02419). . . . . *Pag.* 12

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

DECRETO RETTORALE 19 febbraio 2016.

Modifica dello Statuto. (16A02420) . . . . *Pag.* 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto «Elettrodotto a 132 kV S. Giuseppe - Portoferraio n. 048 - Ricostruzione elettrodotto e variante localizzativa del nuovo sostegno 40», presentato dalla società Terna Rete Italia S.p.A. (16A02414) . . . . *Pag.* 17

Ministero della salute

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Halothane». (16A02380) . . . . *Pag.* 17

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Penistrepto». (16A02381) . . . . *Pag.* 17

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Rabigen Mono». (16A02382) . *Pag.* 17

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxabactin». (16A02383) . . . . *Pag.* 18

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Adozione del decreto 14 marzo 2016 di fissazione del riparto tra l'INPS e l'INAIL, dell'importo dei risparmi aggiuntivi derivanti dalle ulteriori misure di razionalizzazione per la riduzione delle spese correnti. (16A02441) . . . . *Pag.* 18

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di registrazione della denominazione «GINJA DE ÓBIDOS E ALCOBAÇA» (16A02384) *Pag.* 18

Domanda di registrazione della denominazione «TEPERTŐS POGÁCSA» (16A02385) . . . . *Pag.* 18

Domanda di registrazione della denominazione «Café de Valdesia» (16A02418) . . . . *Pag.* 18

Regione Puglia

Approvazione della variante al P.R.G. del comune di Bari (16A02415) . . . . *Pag.* 19

Approvazione della variante puntuale al P.R.G. del comune di Fasano (16A02416) . . . . *Pag.* 19

Approvazione definitiva della variante al P.R.G. del comune di Foggia (16A02417) . . . . *Pag.* 19

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso dell'Ufficio territoriale del Governo di Trieste, recante: «Ripristino di un cognome in forma originaria». (16A02446) . . . . *Pag.* 19
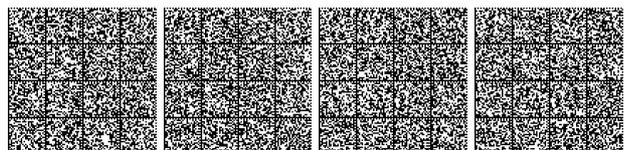
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2016.

Modalità di funzionamento della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SULLA PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e successive modificazioni;

Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante «Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 58 e 68 del predetto decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto in particolare l'art. 59, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, con il quale è stato istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni;

Visto altresì l'art. 59, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, con il quale è stato istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);

Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 1° febbraio 2008, denominata «Verso un Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)»;

Visto il regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati, entrato in vigore il 24 dicembre 2008, e successive modificazioni;

Vista la decisione n. 2009/442/CE della Commissione del 5 giugno 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione;

Visto il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante «Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)», e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione del 29 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate;

Visto il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali, e successive modificazioni;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, autorità competente per l'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, è chiamato a trasmettere alla Commissione europea i dati del monitoraggio (monitoring), ai sensi dell'art. 21 della direttiva (INSPIRE) e della decisione della Commissione n. 442/2009;

Considerata l'esigenza di realizzare un punto di contatto nazionale (National Contact Point), per tutte le attività di competenza concernenti l'infrastruttura nazionale per

l'informazione territoriale e il monitoraggio ambientale, per le autorità pubbliche individuate dall'art. 11 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;

Visto il comma 1 del predetto art. 11, che prevede l'istituzione della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale;

Visto il comma 5 del medesimo art. 11, che stabilisce che le modalità di funzionamento della Consulta siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 novembre 2011, recante «Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 novembre 2011, recante «Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 novembre 2011, recante «Adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 novembre 2011, recante «Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» (c.d. decreto crescita 2.0), e nello specifico l'art. 9, recante «Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 5 novembre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio di ministri;

Sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, definisce le modalità di funzionamento della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale.

2. Il presente decreto individua altresì, nell'ambito della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, in via di prima applicazione, le sezioni tecniche per l'attività istruttoria e le competenze di ogni singola sezione. Eventuali modifiche al numero ed alle competenze delle sezioni tecniche potranno, anche, su proposta della Consulta nazionale, essere effettuate con le stesse modalità di cui all'art. 11, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.

Art. 2.

Composizione della Consulta nazionale

1. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, assicura il raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono set di dati territoriali e l'indirizzo tecnico per la predisposizione dei provvedimenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare atti al funzionamento dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.

2. La Consulta, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, è presieduta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individuato dal Ministro, ed è costituita dai seguenti componenti, scelti tra professionalità di comprovata e maturata esperienza:

a) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui uno, individuato dal Ministro, ricopre la carica di Presidente;

b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti organi cartografici dello Stato di cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68:

1) Istituto geografico militare;

2) Istituto idrografico della Marina;

3) Centro informazioni geotopografiche aeronautiche - CIGA;

4) Agenzia delle entrate - Direzione centrale catasto e cartografia;

5) ISPRA - Servizio geologico;

6) ISTAT - Istituto nazionale di statistica;
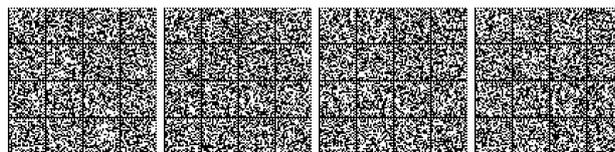
c) un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province autonome;

d) un rappresentante del Ministero della difesa;

e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

h) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

i) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

j) un rappresentante del Ministero della salute;

k) un rappresentante del Ministro per gli affari regionali;

l) un rappresentante dell'ISPRA;

m) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

n) un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia digitale;

o) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

p) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

q) un rappresentante del Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS).

Art. 3.

Organizzazione e modalità di funzionamento della Consulta nazionale

1. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, ai fini dell'attività istruttoria, è organizzata e svolge le sue funzioni con le seguenti modalità:

a) i componenti della Consulta durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta;

b) la Consulta è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti; per la validità delle sedute della Consulta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza;

c) decade dall'incarico il componente che non sia presente alle riunioni per tre volte consecutive; la presenza si ritiene assicurata anche attraverso gli strumenti di video e teleconferenza;

d) la Consulta è convocata dal Presidente, previo debito preavviso di almeno dieci giorni, e si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale; le sessioni di lavoro possono essere anche condotte attraverso strumenti di teleconferenza, videopresenza o altre modalità di gestione dei flussi informativi attraverso strumenti telematici che assicurino, comunque, parità di partecipazione ai processi decisionali a tutti i rappresentanti;

e) nell'ambito della Consulta sono attivate sezioni tecniche presiedute da un coordinatore individuato dalla sezione stessa. Ai lavori delle sezioni tecniche possono partecipare, oltre ai membri della Consulta, esperti tecnici invitati dagli enti di cui all'art. 2, comma 1. Le sezioni tecniche sono convocate per lo svolgimento delle attività di competenza ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente della Consulta o su richiesta di due componenti della Consulta indirizzata al Presidente o da ciascun Coordinatore che invita direttamente i componenti della propria sezione tecnica;

f) la partecipazione alla Consulta e alle sezioni tecniche non comporta compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni rappresentate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Le sezioni tecniche operano, per l'attività istruttoria, sulle tematiche di seguito individuate:

SEZIONE TECNICA 1 - TAVOLO TECNICO DI COOPERAZIONE.

La sezione tecnica opera come tavolo tecnico di raccordo tra il livello nazionale e il livello territoriale per la realizzazione dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.

SEZIONE TECNICA 2 - METADATI.

La sezione opera sulle seguenti attività:

1) raccolta delle istanze italiane sui metadati da trasmettere in sede europea;

2) predisposizione di un sistema di monitoraggio del contenuto del Repertorio nazionale dati territoriali, ai fini della verifica semestrale della coerenza del processo di definizione e popolamento dei metadati con lo sviluppo dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale;

3) raccordo e coordinamento con il Tavolo del monitoraggio e reportistica per la preparazione dell'annuale report INSPIRE.

SEZIONE TECNICA 3 - SPECIFICHE DATI.

La sezione opera sulle seguenti attività:

1) raccolta delle istanze italiane sulle specifiche tecniche sui dati di tutti gli attori coinvolti da trasmettere in sede europea;

2) proposte di attribuzione univoca della responsabilità di produzione e mantenimento dei dati di interesse generale, al fine della costituzione e dell'aggiornamento dell'elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

3) individuazione delle procedure sulla rappresentazione e sulla posizione degli elementi comuni al fine di

garantire la coerenza dei dati territoriali che si estendono attraverso la linea di confine, salvo il successivo perfezionamento giuridico del procedimento secondo le competenze previste dalla legislazione vigente;

4) predisposizione di un sistema di monitoraggio per la verifica dell'aggiornamento dei dati territoriali esistenti e dei dati territoriali raccolti *ex novo* in conformità alle disposizioni di esecuzione europee;

5) raccordo e coordinamento con il Tavolo del monitoraggio e reportistica per la preparazione dell'annuale report INSPIRE.

SEZIONE TECNICA 4 - SERVIZI DI RETE.

La sezione, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) finalizzate all'attuazione delle norme di cui al capo V del Codice dell'amministrazione digitale, opera sulle seguenti attività:

1) analisi delle specifiche tecniche sui servizi di rete di cui all'art. 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, adottate a livello europeo attraverso i regolamenti attuativi;

2) recepimento degli aggiornamenti sui servizi di rete che emergono in sede europea e predisposizione delle relative linee guida;

3) raccolta delle istanze italiane sui servizi di rete da trasmettere in sede europea;

4) predisposizione di un sistema di monitoraggio che verifica lo stato di attuazione dei servizi di rete;

5) raccordo e coordinamento con il Tavolo del monitoraggio e reportistica per la preparazione dell'annuale report INSPIRE.

SEZIONE TECNICA 5 - CONDIVISIONE DI DATI E SERVIZI.

La sezione tecnica opera sulle seguenti attività:

1) coordinamento delle attività tra i diversi componenti della Consulta ai fini della coerente e uniforme attuazione delle indicazioni e delle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di condivisione, fruibilità e riutilizzo dei dati, nonché di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

2) definizione di ambiti di collaborazione tra i diversi componenti della Consulta in tema di condivisione, fruibilità e riutilizzo dei dati, nonché di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico ed elaborazione di proposte operative da sottoporre all'Agenzia per l'Italia digitale ai fini dell'eventuale integrazione delle linee guida al punto precedente.

SEZIONE TECNICA 6 - MONITORAGGIO E REPORTISTICA.

La sezione opera sulle seguenti attività:

1) elaborazione di linee guida per la realizzazione di un sistema di monitoraggio dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale;

2) analisi dei dati e predisposizione di report da condividere con la plenaria della Consulta per gli opportuni atti di indirizzo tecnico;

3) predisposizione del report annuale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, da pubblicare entro il 30 aprile di ogni anno sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Geoportale nazionale, in collaborazione con ISPRA;

4) predisposizione della comunicazione che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea entro il 15 maggio di ogni anno.

Art. 4.

Segreteria tecnica della Consulta nazionale

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, anche avvalendosi delle società a totale capitale pubblico e delle società da esso controllate, il servizio di segreteria tecnica per la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, anche al fine del coordinamento dei contributi, tra gli altri, degli utilizzatori, dei produttori terzi e dei fornitori di servizi a valore aggiunto relativamente all'individuazione di pertinenti set di dati, alla valutazione delle esigenze degli utilizzatori, all'invio di informazioni sulle pratiche in uso e a un feedback sull'attuazione del decreto legislativo n. 32/2010, secondo le direttive della Consulta nazionale.

2. Il servizio di segreteria tecnica della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale è assicurato da funzionari della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare designati dal direttore generale; il predetto servizio svolge anche le funzioni di Punto di contatto nazionale (National Contact Point) per INSPIRE.

Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2016

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 698

16A02445
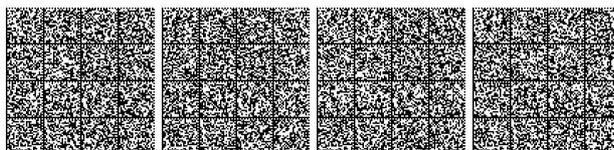
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 2016.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2016, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR del 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2016, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2016, nella misura dell'1,13% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dello 0,93% per quelle di durata superiore a 12 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2016

Il Ministro: PADOAN

16A02442

DECRETO 18 marzo 2016.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2016, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2016, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento è fissata, per l'anno 2016, come appresso:

a) 1,18% per i contratti condizionati stipulati nel 2016;

b) 1,18% per i contratti definitivi stipulati nel 2016 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2016

Il Ministro: PADOAN

16A02443

DECRETO 18 marzo 2016.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per l'anno 2016 alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2016, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 2016, nella misura dello 0,93%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2016

Il Ministro: PADOAN

16A02444

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 marzo 2016.

Disciplina del versamento del contributo 2015-2016 a carico degli operatori postali di cui all'articolo 2, comma 114, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 261/99.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio", come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

Visto in particolare l'art. 2, comma 14, lett. *b)*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, il quale dispone, tra l'altro, che agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale "si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'art. 4" e che "la misura del contributo e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia";

Visto in particolare l'art. 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, a norma del quale "a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 18, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità di regolamentazione mediante il contributo di cui all'art. 2, comma 14, lettera *b)*, del presente decreto";

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l'art. 21, che sopprime l'Agenzia nazionale di regolamentazione postale e attribuisce le relative funzioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, "Autorità" oppure "AGCOM");

Vista la decisione della Commissione europea (2010/C 217/07), del 10 agosto 2010, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi postali e la comunicazione, del 27 dicembre 2011, al Presidente di ERG-Post in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale Autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale, ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 97/67/CE e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 26 gennaio 2015, recante "Misura e modalità del versamento del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore postale all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli anni 2012, 2013 e 2014", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 febbraio 2015, n. 30;

Viste le note prot. nn. 55429 dell'8 luglio 2015 e 75344 del 5 novembre 2015, con le quali l'AGCOM ha chiesto a questo Ministero di procedere all'emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 14, lett. *b)*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per gli anni 2015 e 2016;

Vista la delibera dell'Autorità n. 688/15/CONS, del 16 dicembre 2015, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Approvazione dell'esercizio provvisorio";

Vista la nota di questo Ministero prot. n. 76242 del 22 dicembre 2015, con cui è stato chiesto all'AGCOM di comunicare dati e informazioni di dettaglio sui costi di funzionamento dell'Autorità in relazione al settore postale, e la lettera di risposta della stessa Autorità prot. n. 1437 del 13 gennaio 2016;

Vista la sentenza n. 1933/2016 del TAR del Lazio - Sez. I, depositata il 10 febbraio 2016, che ha annullato il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 26 gennaio 2015, sopra citato;

Considerato che, nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 2, comma 14, lett. *b)*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per gli anni 2015 e 2016, l'Autorità non può far fronte alle spese di funzionamento definite nel bilancio di previsione 2016;

Considerata la situazione di estrema difficoltà finanziaria in cui versa l'AGCOM per l'assenza di risorse destinate a coprire i costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite alla stessa nel settore postale e che ha portato all'approvazione, da parte dell'Autorità, con la delibera n. 688/15/CONS sopra citata, della gestione provvisoria del bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

Considerata l'esigenza di salvaguardare la continuità delle funzioni di regolamentazione, vigilanza e tutela del settore postale attribuite all'AGCOM quale Autorità nazionale di regolamentazione incaricata di svolgere i compiti previsti dalle direttive comunitarie in materia di liberalizzazione, promozione della concorrenza e costruzione del mercato unico europeo dei servizi postali;

Ritenuto di dover assicurare all'Autorità - nelle more dell'emanazione da parte di questo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del decreto di cui all'art. 2, comma 14, lett. *b)*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, relativo al contributo per gli anni 2015 e 2016 - le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle sue funzioni di regolazione, vigilanza e tutela del settore postale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il decreto di determinazione del contributo per gli anni 2015 e 2016 a carico degli operatori del settore postale di cui all'art. 2, comma 14, lett. *b)*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, gli operatori postali di cui all'art. 2, comma 14, lett. *b)*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, versano, per l'anno 2016, un importo pari allo 0,68 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio di esercizio relativo all'anno 2014, salvo conguaglio sul valore del contributo come determinato dal suddetto decreto ministeriale.

2. L'importo di cui al presente decreto è determinato applicando l'aliquota di cui al comma 1 ai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni).

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 14, lett. *b)*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per il fornitore del servizio universale l'ammontare dei ricavi del settore postale di cui alla voce A1 del conto economico è determinato al netto dell'onere relativo al servizio universale e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo.

4. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano l'importo di cui al comma 1 sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma 1 per l'anno 2016 alla corrispondente voce delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio 2014. Le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS applicano l'aliquota di cui al comma 1 per l'anno 2016 ai ricavi conseguiti nel settore postale risultanti dalla voce corrispondente alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico dell'anno 2014.

5. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.

6. La società capogruppo nella propria dichiarazione indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata, che opera nei mercati di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 2.

1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno precedente a quello in cui sorge l'obbligo del versamento del contributo.

Art. 3.

1. Il versamento dell'importo di cui all'art. 1, comma 1, è eseguito nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle istruzioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il mancato o parziale pagamento dell'importo di cui al presente decreto entro il termine indicato al comma 1 comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 10 marzo 2016

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

16A02440

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 marzo 2016.

Attività di rimborso alle regioni in attuazione del meccanismo prezzo/volume, per i medicinali «Sovaldi» e «Harvoni». (Determina n. 445/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione n. 1353/2014 del 12 novembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2014, relativa alla specialità medicinale «Sovaldi»;

Vista la determinazione n. 544/2015 dell'8 maggio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 2015, relativa alla specialità medicinale «Harvoni»;

Visti gli accordi negoziali stipulati in data 29 gennaio 2015 tra AIFA e la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per le specialità medicinali «Sovaldi» e «Harvoni», in cui si prevede l'applicazione di un meccanismo prezzo/volume alle condizioni ivi specificate;

Vista la decisione del CPR dell'AIFA, adottata nella seduta del 30 settembre-1° ottobre 2015, di accettare le restituzioni previste sulla base dell'accordo prezzo/volume di «Sovaldi» e «Harvoni» tramite emissione di note di credito, anziché tramite *payback*, già consentito ed attuato con det. AIFA n. 982/2015;

Considerato il raggiungimento del terzo scaglione relativo all'applicazione del meccanismo prezzo/volume di cui al paragrafo precedente;

Considerata la rilevante posizione debitoria delle strutture sanitarie ospedaliere, nei confronti della Gilead, per fatture relative all'acquisto di «Sovaldi/Harvoni» che, in alcune regioni, non sono state ancora evase e per le quali non è possibile procedere alla restituzione tramite *payback*, non essendo le stesse ancora state pagate/saldate;

Vista la determinazione n. 227/2016 del 12 febbraio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2016, di riforma della precedente determinazione n. 1427/2015, il cui contenuto è richiamato integralmente;

Determina:

Art. 1.

Applicazione meccanismo prezzo/volume

1. Ai fini dell'applicazione del meccanismo prezzo/volume per le specialità medicinali «Sovaldi» e «Harvoni», l'azienda farmaceutica dovrà provvedere all'emissione di note di credito alle strutture sanitarie autorizzate fino a concorrenza degli importi dovuti alle Regioni riportati nell'allegato elenco (allegato 1), che è parte integrante della presente determinazione, congiuntamente alla nota metodologica recante le modalità di calcolo degli importi stessi (allegato 2).

Art. 2.

Modalità di emissione delle note di credito

1. Le note di credito dovranno essere intestate esclusivamente alle strutture sanitarie ospedaliere acquirenti a compensazione di fatture emesse dall'azienda farmaceutica e non ancora saldate, per le quali siano già scaduti i termini di pagamento pattuiti, per importi non superiori a quelli delle medesime fatture, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente determinazione.

2. Le note di credito non vincolano in alcun modo l'azienda sanitaria rispetto ad acquisti futuri nei confronti della azienda farmaceutica, in quanto limitate a un effetto compensatorio di debiti-crediti pregressi.

3. Le note di credito dovranno essere comunicate sia ad AIFA che alle regioni entro le scadenze stabilite.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 marzo 2016

p. *Il direttore generale:* MASTROIANNI

ALLEGATO 1
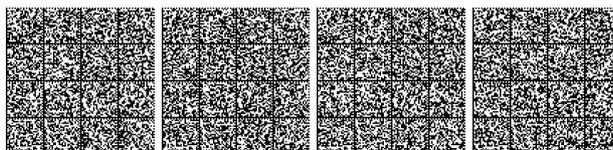
Ripartizione regionale del pay-back a carico dell'azienda, in applicazione dell'accordo P/V

Ditta: GILEAD SCIENCES SRL

Specialità medicinali: SOVALDI, HARVONI

	TOTALE	Competenza 2015	Competenza 2016
ABRUZZO	€ 2.565.235	€ 1.397.486	€ 1.167.749
BASILICATA	€ 2.380.749	€ 1.858.526	€ 522.222
CALABRIA	€ 9.914.156	€ 7.063.370	€ 2.850.785
CAMPANIA	€ 40.933.137	€ 29.669.285	€ 11.263.853
EMILIA ROMAGNA	€ 10.470.452	€ 6.956.543	€ 3.513.909
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 2.173.354	€ 1.606.267	€ 567.088
LAZIO	€ 13.738.752	€ 8.977.131	€ 4.761.621
LIGURIA	€ 6.080.913	€ 4.414.475	€ 1.666.438
LOMBARDIA	€ 42.263.943	€ 30.560.598	€ 11.703.345
MARCHE	€ 3.340.176	€ 2.586.366	€ 753.810
MOLISE	€ 788.045	€ 555.438	€ 232.608
PIEMONTE	€ 11.909.566	€ 8.972.292	€ 2.937.274
PROV. AUTON. BOLZANO	€ 714.384	€ 390.500	€ 323.884
PROV. AUTON. TRENTO	€ 597.363	€ 522.995	€ 74.368
PUGLIA	€ 34.171.740	€ 25.497.560	€ 8.674.180
SARDEGNA	€ 7.459.001	€ 4.701.462	€ 2.757.539
SICILIA	€ 21.198.899	€ 16.484.057	€ 4.714.842
TOSCANA	€ 22.693.712	€ 15.085.712	€ 7.608.000
UMBRIA	€ 2.236.001	€ 1.363.654	€ 872.347
VALLE D'AOSTA	€ 271.468	€ 190.948	€ 80.520
VENETO	€ 9.538.390	€ 7.384.597	€ 2.153.793
ITALIA	€ 245.439.437	€ 176.239.262	€ 69.200.175

AIFA
Ufficio HTA nel settore Farmaceutico

ALLEGATO 2

Metodologia di determinazione dell'importo a carico del titolare di AIC dei medicinali Sovaldi/Harvoni, in applicazione dell'accordo prezzo/volume e della relativa ripartizione regionale, da corrispondere attraverso emissione di note di credito alle strutture sanitarie.

La determinazione dell'importo a carico del titolare di AIC dei medicinali Sovaldi/Harvoni, in applicazione dell'accordo prezzo/volume, da corrispondere attraverso emissione di note di credito, è condotta sulla base del monitoraggio a livello nazionale dei pazienti e dei relativi trattamenti inseriti nel registro AIFA. L'ambito di applicazione del presente procedimento considera i pazienti associati ad almeno una dispensazione dei farmaci in questione. Sulla base del riferimento cronologico della prima dispensazione, nel momento in cui viene raggiunto a livello nazionale il numero dei pazienti previsto dai singoli scaglioni del meccanismo prezzo/volume, AIFA provvede ad emanare, con propria determinazione, l'atto che consente l'applicazione dei termini dell'accordo confidenziale sottoscritto tra l'azienda farmaceutica e l'Agenzia per i medicinali Sovaldi/Harvoni, ai sensi del'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i.

La presente metodologia descrive la procedura di quantificazione dell'importo dovuto e la relativa ripartizione regionale, in applicazione del terzo sconto previsto dall'accordo negoziale prezzo/volume al raggiungimento della corrispondente quota attesa di pazienti avviati al trattamento (di seguito terzo scaglione di sconto). Sulla base dei dati contenuti nei registri di monitoraggio AIFA, sono individuati il numero dei trattamenti e le relative confezioni effettivamente dispensate in ogni regione per ogni schema terapeutico. Nel caso in cui un paziente abbia ricevuto la dispensazione di confezioni da più di una regione, il valore economico relativo al trattamento del paziente sarà ripartito tra le regioni in base al numero delle confezioni effettivamente dispensate al momento della verifica.

In particolare, la metodologia ha previsto che:

1) Il valore economico complessivo nazionale a carico dell'azienda titolare dei medicinali è calcolato come differenza tra il prezzo ex-factory al netto dell'IVA e dello sconto per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche - richiamato in determinazione di autorizzazione del prezzo e della rimborsabilità di Sovaldi e Harvoni - ed il medesimo prezzo ulteriormente calcolato al netto dello sconto previsto dall'accordo prezzo/volume in corrispondenza del completamento del terzo scaglione di pazienti applicabile allo specifico trattamento (di seguito definito Δ_{prezzo}), moltiplicato per il numero delle confezioni effettivamente dispensate tra la precedente verifica e la seconda verifica prevista, per ognuno degli schemi di trattamento, fino al limite massimo delle tre confezioni previste per il trattamento al termine della dodicesima settimana.

Ai fini della composizione del valore del *payback* complessivo nazionale, come precisato nella nota metodologica allegata al primo procedimento di rimborso a carico di Gilead (Determina AIFA n. 982/2015), è stato calcolato, per i trattamenti non completati al momento della prima e della seconda verifica (i.e. ovvero che non hanno raggiunto il limite massimo delle 12 settimane di trattamento), il numero delle confezioni ulteriormente dispensate. Ad esso è stata applicata rispettivamente la prima e la seconda scontistica prevista al momento della prima dispensazione farmaco concorrendo a comporre il valore economico dovuto relativo al terzo scaglione di sconto a carico del titolare di AIC.

2) Il valore economico complessivo a livello nazionale è ripartito tra le regioni in funzione del numero dei pazienti e delle corrispondenti confezioni dispensate. A tal fine sono stati quantificati il numero dei trattamenti attesi in ogni regione ed i corrispondenti scaglioni, sulla base dell'incidenza percentuale della popolazione regionale residente (dato ISTAT al 1° gennaio 2014) sul totale nazionale. Ai fini del *payback* da accordo P/V concorrono al secondo scaglione i pazienti che hanno ricevuto un numero di confezioni massimo pari a tre, o inferiore in caso di interruzione del trattamento, ovvero in caso di recente avvio dello stesso. Successivamente, è stata individuata la numerosità dei pazienti raggiunta (o meno) da ogni regione rispetto a quella attesa al completamento del secondo scaglione di sconto, distintamente da quella delle regioni nelle quali tale numerosità ha superato quella prevista al termine del medesimo scaglione.

Poiché ogni paziente può aver ottenuto tutte le dispensazioni registrate nell'ambito di una sola regione o, in alternativa, in più regioni, il valore del *pay-back* è calcolato in base alla scontistica della regione in cui è avvenuta la prima dispensazione ed è ripartito tenendo conto delle confezioni effettivamente dispensate in ogni regione. Per esempio, se una regione non ha raggiunto almeno la quota minima di pazienti attesi (i.e.: scaglione zero con Δ_{prezzo} =0), essa concorre al raggiungimento del primo scaglione di sconto a livello nazionale, ma, tuttavia, al momento della verifica (e solo a tale data) non è attribuibile alcun importo alla suddetta.

Il prodotto del numero delle confezioni dispensate in ogni regione, per i soli pazienti che ricadono nel secondo scaglione, moltiplicato per il Δ_{prezzo}, individua la ripartizione regionale dell'importo maturato a livello regionale. Tuttavia, in quelle regioni che hanno avviato al trattamento un numero di pazienti, rilevato attraverso il registro di monitoraggio AIFA, superiore rispetto a quello atteso al completamento del secondo scaglione, la quota dovuta sarà calcolata sulla base della moltiplicazione del numero delle confezioni relative a tali pazienti per il Δ_{prezzo} corrispondente allo scaglione successivo al secondo.

La quantificazione del *pay-back* descritta al punto 2) della presente nota metodologica rappresenta il valore derivante dall'applicazione delle scontistiche previste dall'accordo prezzo/volume a livello regionale, considerando anche quelle previste al termine dei successivi scaglioni. Tale approccio individua gli importi a livello regionale che vengono utilizzati per riproporzionare l'importo complessivamente dovuto a livello nazionale (punto 1). Così si ottiene la ripartizione regionale dei valori delle note di credito a carico del titolare di AIC ad ogni struttura sanitaria autorizzata della regione (allegato 1).

A questo proposito si fa presente che, per agevolare le regioni nella rendicontazione delle note di credito, nell'allegato 1 della presente determinazione, oltre all'importo complessivo a carico di Gilead, per ciascuna regione sono stati esplicitati gli importi di competenza del 2015 e gli importi di competenza del 2016.

Si precisa che, in corrispondenza delle verifiche relative al completamento dei successivi (al primo) scaglioni di sconto a livello nazionale si calcolerà, per i trattamenti non completati al momento della precedente verifica (i.e. ovvero che non hanno raggiunto il limite massimo delle 12 settimane di trattamento), il numero delle confezioni ulteriormente dispensate. Ad esse verrà applicata la corrispondente scontistica prevista al momento della prima dispensazione farmaco che, tuttavia, concorrerà a comporre il valore economico dovuto per i successivi scaglioni di sconto a carico del titolare di AIC.

Inoltre, l'eventuale trattamento di pazienti in eccedenza rispetto a quelli massimi complessivamente previsti nelle singole regioni (i.e. successivi al completamento dell'ultimo scaglione regionale), nel caso in cui si chiudesse prima del raggiungimento, a livello nazionale, del numero totale di pazienti previsti dall'accordo negoziale, sarà associato ad un *pay-back* temporaneamente sospeso, fino alla sua eventuale rideterminazione ad esito di un nuovo accordo negoziale tra AIFA ed il titolare di AIC.

Ai fini dell'applicazione del meccanismo prezzo/volume per le specialità medicinali «Sovaldi» e «Harvoni», l'azienda dovrà provvedere all'emissione di note di credito. Tali note dovranno essere emesse a favore delle strutture sanitarie autorizzate fino a concorrenza degli importi dovuti alle singole regioni riportati nell'allegato 1, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della relativa determinazione.

Le note di credito dovranno essere riproporzionate tra le diverse strutture sanitarie della regione in base ai dati del registro AIFA e dovranno essere comunicate sia ad AIFA (indirizzo PEC: upr.neg@aifa.mailcert.it) che alle regioni entro le scadenze stabilite in formato cartaceo e digitale in modo da garantirne la verifica.

16A02495

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Programma «Sensi Contemporanei: lo sviluppo dell'industria audiovisiva», relativo alla regione Toscana. (Delibera n. 98/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che la lettera *d)* del sopracitato art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014, prevede che, nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 703 medesimo, l'Autorità politica per la coesione possa sottoporre all'approvazione del Comitato un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio, e che tali interventi confluiscano nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;

Considerato che, ai sensi della lettera *i)* del medesimo art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014, le assegnazioni di questo Comitato al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la nota n. 7146 del 5 novembre 2015, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'ordine del Presidente del Consiglio in quanto Autorità politica per la coesione, ha proposto l'assegnazione di un importo di 11,050 milioni di euro, a valere sul FSC 2014-2020, per il finanziamento del programma di interventi a sostegno dell'industria audiovisiva localizzata nel territorio della Regione stessa, nell'ambito di un progetto che ha interessato già altre aree territoriali ed è denominato "Sensi contemporanei";

Considerato che dalla nota informativa predisposta dal DPC, allegata alla proposta ed elaborata sulla base di apposita relazione trasmessa dal competente Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), risulta che il progetto presentato rientra nella strategia dello stesso Ministero volta a favorire lo sviluppo dei territori attraverso interventi nel settore della cultura e che lo sviluppo dell'audiovisivo costituisce uno dei settori principali del comparto culturale, creativo e industriale, idoneo a contribuire - coerentemente con quanto stabilito nella strategia generale del Programma operativo nazionale (PON) cultura e sviluppo FESR 2014-2020 - a superare le condizioni di sottoutilizzo delle risorse culturali, aumentandone l'attrattività e incidendo, per tale via, sui flussi di domanda turistica e di fruizione culturale di qualità;

Considerato, in particolare, che dalla predetta documentazione risulta che il Programma denominato "Sensi contemporanei" - che ricomprende il settore del cinema, dell'industria audiovisiva e dello spettacolo dal vivo - ha avviato la sua sperimentazione sin dall'anno 2005 nelle Regioni Sicilia, Puglia e Basilicata, con significativi risultati in termini di sviluppo economico, produzione di specifiche policy regionali nel campo audiovisivo e incremento del turismo e che la proposta ne richiede l'estensione del relativo ambito di operatività alla Regione Toscana per il finanziamento con risorse FSC di sette azioni relative a:

coordinamento, supporto metodologico e accompagnamento, valutazione (azione di sistema a carattere trasversale per l'intero programma), per 1 milione di euro;

innovazione tecnologica e ammodernamento delle sale cinematografiche, per un importo di 1,3 milioni di euro;

sostegno alla produzione audiovisiva, per complessivi 5,430 milioni di euro. All'interno di tale azione, in particolare, è previsto il finanziamento del Fondo Cinema della Regione (fondo *incoming* riservato al documenta-

rio) per 1 milione di euro ed il cofinanziamento, per 4 milioni di euro, della produzione di una *fiction* televisiva dedicata alla storia della famiglia dei Medici di Firenze;

sostegno alla produzione di festiva! per il rafforzamento dell'industria audiovisiva, per 0,5 milioni di euro;

creazione delle capacità produttive dell'industria audiovisiva (prevalentemente, interventi di formazione professionale), per 1,1 milioni di euro;

comunicazione e promozione dell'intera iniziativa, per 0,52 milioni di euro;

produzione documentaristica di interesse della Città di Firenze, per 1,2 milioni di euro;

Tenuto conto che il programma proposto ha carattere triennale ed un costo complessivo di 27,050 milioni di euro, cofinanziato da parte di privati per 16 milioni di euro;

Vista la nota n. 2182 del 17 dicembre 2015, con la quale il DPC, ad integrazione della nota informativa allegata alla proposta, ha comunicato il cronoprogramma di spesa delle risorse di cui viene richiesta l'assegnazione (complessivi 11,050 milioni di euro) per il triennio 2016-2018 (rispettivamente 9,5 milioni di euro per l'anno 2016, 1,050 milioni di euro per l'anno 2017 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2018);

Tenuto conto della necessità che, ai fini dell'immediato avvio degli interventi, funzionale al conseguimento degli obiettivi sopra descritti entro i termini temporali indicati, il Comitato provveda ad assegnare le risorse al Programma, in anticipazione della programmazione complessiva del FSC 2014-2020, quale articolazione del piano stralcio di cui alla sopracitata lettera *d)* dell'art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 5587-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse

Per la realizzazione nella Regione Toscana del Programma illustrato in premessa, denominato "Sensi contemporanei — Lo sviluppo dell'industria audiovisiva", sono assegnati 11,050 milioni di euro al MIBACT, che attraverso la stipula di Accordo di Programma Quadro provvederà a rendere disponibili per la Regione le suddette risorse. L'assegnazione è a valere sulle risorse del FSC per il ciclo di programmazione 2014-2020, in anticipazione della programmazione complessiva FSC 2014-2020, quale articolazione del piano stralcio di cui alla lettera *d)* dell'art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014.

L'assegnazione disposta con la presente delibera seguirà il seguente profilo di spesa pluriennale: 9,5 milioni di euro per l'anno 2016, 1,050 milioni di euro per l'anno 2017 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2018.

Questo Comitato, nell'adottare la ripartizione complessiva del FSC prevista dalla lettera *c)* del citato art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014, assicurerà che la dotazione complessiva del Fondo sia impiegata per un importo non inferiore all'80% per interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, anche tenendo conto dell'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera.

2. Monitoraggio

Il monitoraggio del Programma sarà svolto secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del FSC.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 516

16A02421

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2016.

Regolamento sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Regolamento n. 19).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e, in particolare, il capo V, recante diposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il quale prevede, tra l'altro, che ai procedimenti dell'IVASS si applica, in quanto compatibile, il principio dell'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e stabilisce che l'IVASS disciplina con propri regolamenti l'applicazione di tale principio, indicando i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente

disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012, recante lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione, approvato con delibera del Consiglio dell'IVASS n. 46 del 24 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (capo dedicato all'accesso agli atti);

Visto il regolamento IVASS n. 2 dell'8 ottobre 2013, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia (art. 5 sull'accesso agli atti);

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

Visto il regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi: degli articoli 23, comma 1 e 24, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241; dell'art. 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262; dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) "interessati": tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

b) "controinteressati": tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

c) "codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

d) "diritto di accesso": il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

e) "documento amministrativo": ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'IVASS e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

f) "IVASS": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi già formati o detenuti stabilmente dall'IVASS, esistenti al momento dell'istanza.

2. Non sono ammesse richieste generiche, preordinate a un controllo generalizzato dell'attività dell'IVASS. L'esercizio del diritto di accesso non comporta l'obbligo per l'IVASS di elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste.

3. Il presente regolamento individua le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'IVASS sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'accesso agli atti del procedimento d'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è disciplinato dal Regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013 e, per quanto non ivi disposto, dal presente regolamento.

5. L'accesso ai documenti relativi agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, in cui è parte l'IVASS, è regolato dagli articoli 13 e 79, comma 5, quater, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

Art. 4.

Dati e informazioni pubblicati nel sito istituzionale o nel bollettino dell'IVASS

1. L'IVASS rende accessibile nel proprio sito istituzionale www.ivass.it, area "Amministrazione Trasparente", i dati, le informazioni e i documenti richiesti dal d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'IVASS del 4 febbraio 2014.

2. L'IVASS pubblica nel proprio sito istituzionale i regolamenti e le raccomandazioni di carattere generale e rende accessibile nel bollettino mensile ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza.

Art. 5.

Soggetti legittimati all'accesso

1. L'istanza di accesso può essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori d'interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

Art. 6.

Istanza di accesso

1. Nell'istanza di accesso il richiedente deve indicare:

a) le proprie generalità, specificando, qualora sia persona diversa dal soggetto interessato, anche le generalità di quest'ultimo e il relativo potere rappresentativo;

b) gli estremi del documento oggetto dell'istanza ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificando, ove possibile, il procedimento amministrativo di riferimento;

c) la motivazione dell'istanza, specificando e comprovando l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Art. 7.

Accesso informale

1. Qualora, in relazione alla natura del documento richiesto, non risulti la presenza di controinteressati, il diritto di accesso si esercita in via informale mediante istanza, anche verbale.

2. L'istanza, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante: *a)* indicazione della pubblicazione contenente le notizie; *b)* esibizione dei documenti; *c)* estrazione di copie ovvero altra modalità idonea.

3. Dell'avvenuta esibizione dei documenti ovvero estrazione di copia viene conservata apposita annotazione agli atti dell'unità organizzativa competente che ha dato riscontro alla richiesta.

Art. 8.

Accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza in via informale ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e della documentazione fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'IVASS invita l'interessato a presentare istanza di accesso formale all'unità organizzativa competente ai sensi dell'art. 9.

2. L'istanza formale di accesso può essere presentata per via telematica - in presenza delle condizioni richieste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dagli articoli 4 e 5 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e dall'art. 65 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 - di persona, a mezzo posta o mediante telefax.

3. L'istanza indica gli elementi di cui all'art. 6, reca data e sottoscrizione ed è corredata dalla copia di un documento di identificazione.

4. Qualora l'interessato, persona fisica o giuridica, sia rappresentato da altro soggetto, quest'ultimo allega all'istanza apposita delega, presentando copia del proprio documento di riconoscimento e di quello del delegante.

5. Il termine di trenta giorni, previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 per il riscontro dell'istanza decorre dalla data di ricevimento della medesima.

6. Qualora l'istanza di accesso sia presentata ad un'amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il relativo diritto, l'amministrazione che ha ricevuto l'istanza invia immediatamente la stessa all'amministrazione competente, dando comunicazione all'interessato dell'avvenuta trasmissione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. In tal caso, il termine di cui all'art. 11, comma 3, decorre dalla ricezione da parte dell'IVASS dell'istanza.

Art. 9.

Competenze in materia di accesso

1. L'istanza di accesso viene esaminata dall'unità organizzativa che ha formato il documento richiesto o che lo detiene stabilmente, individuata ai sensi del regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

2. Qualora l'istanza venga indirizzata a un'unità organizzativa diversa da quella competente ai sensi del comma 1, essa provvede a trasmetterla immediatamente a quella competente.

3. Responsabile del procedimento è il titolare dell'unità organizzativa competente per l'esame dell'istanza o, su sua designazione, altro dipendente addetto all'unità stessa.

Art. 10.

Controinteressati

1. Qualora vengano individuati soggetti controinteressati, di cui all'art. 2, il responsabile del procedimento di accesso è tenuto a informare gli stessi mediante invio di copia dell'istanza di accesso, anche per via telematica. Le eventuali motivate opposizioni dei controinteressati, trasmesse anche per via telematica, devono pervenire entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso tale termine, l'IVASS provvede sull'istanza. In tale caso il termine del procedimento di accesso riprende a decorrere dalla ricezione delle opposizioni.

2. Le opposizioni dei controinteressati vengono esaminate in conformità della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del presente Regolamento.

Art. 11.

Valutazione dell'istanza di accesso

1. Nel caso d'istanza irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento invita l'interessato, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, a regolarizzarla o a completarla. Il termine del procedimento inizia a decorrere nuovamente dalla presentazione dell'istanza regolare o completa.

2. Qualora l'istanza di accesso abbia ad oggetto documentazione formata da altra amministrazione e detenuta stabilmente dall'IVASS, quest'ultimo dà comunicazione della richiesta all'amministrazione interessata, che dovrà far pervenire l'eventuale opposizione entro 10 dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento provvede sull'istanza.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, completa di tutti i suoi elementi o dalla scadenza del termine di cui al comma 2, l'IVASS adotta provvedimento di accoglimento ovvero provvedimento motivato di accoglimento parziale o di diniego.

Art. 12.

Accoglimento dell'istanza di accesso

1. L'atto di accoglimento dell'istanza indica l'unità organizzativa competente presso cui è possibile prendere visione ed estrarre copia dei documenti nonché il giorno e l'ora dell'accesso, concordati, ove possibile, con l'interessato. I documenti non devono essere asportati dal luogo in cui sono esaminati o alterati in qualsiasi modo.

2. Su istanza dell'interessato, il responsabile del procedimento può dar corso alla richiesta di accesso anche per via telematica, in presenza delle condizioni di cui all'art. 8, comma 2.

3. Il rilascio di fotocopie è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione che è comunicato all'interessato anche mediante inserimento nel verbale di cui al comma successivo.

4. A conclusione delle operazioni di accesso viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dall'interessato e dal responsabile del procedimento.

Art. 13.

Documenti sottratti all'accesso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento

1. Sono sottratti all'accesso, in quanto coperti dal segreto d'ufficio di cui all'art. 10 del codice, i documenti amministrativi, contenenti notizie, informazioni e dati, anche statistici, in possesso dell'IVASS in ragione della propria attività istituzionale e di vigilanza esercitata nei confronti delle imprese di assicurazione, degli intermediari e degli altri soggetti ad essa sottoposti, ove l'accesso possa pregiudicare l'efficacia dell'attività dell'Istituto. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del codice il segreto non può essere opposto nei confronti del Ministro dello sviluppo economico e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, l'accesso è in ogni caso consentito ove richiesto nel corso di procedimenti amministrativi sanzionatori pecuniari o disciplinari da parte delle imprese di assicurazione o degli intermediari assicurativi sottoposti a procedimento, con l'eccezione degli atti coperti da segreto nei casi previsti dall'ordinamento.

3. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 14.

Altri documenti sottratti all'accesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 6, lettera *d)* della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, sono altresì sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2 della medesima legge:

a) i verbali delle riunioni del Consiglio e del Direttorio Integrato dell'IVASS, in tutto o in parte, nei casi in cui riguardino atti coperti dal segreto d'ufficio o atti sottratti all'accesso ai sensi del presente Regolamento;

b) i pareri resi dall'Ufficio consulenza legale dell'IVASS alle strutture o agli organi di vertice relativi a controversie in atto o in potenza nonché tutti gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell'IVASS o relativi all'istruzione di ricorsi nei suoi confronti;

c) la documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute delle persone;

d) i documenti amministrativi relativi alle informazioni di carattere psicoattitudinale contenuti nel fascicolo personale del dipendente dell'Istituto;

e) i documenti inerenti a rapporti tra l'Istituto e: altre autorità di vigilanza; istituzioni dell'Unione europea; organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione;

f) le informative e i rapporti trasmessi dall'Istituto all'autorità giudiziaria penale o pervenuti all'IVASS da parte della stessa autorità penale;

g) nell'ambito delle procedure di gara, gli atti concernenti il *know how* e i segreti commerciali e scientifici.

Art. 15.

Differimento

1. L'IVASS, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di accesso, può differirlo ove occorra tutelare temporaneamente gli interessi indicati negli articoli 13 e 14 ovvero per salvaguardare specifiche esigenze con particolare riferimento alla fase preparatoria dei

provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. L'accesso è differito altresì, oltre che nei casi previsti espressamente da una disposizione normativa, qualora riguardi documenti formati da una pubblica amministrazione che risulti averne differito l'accesso.

3. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.

Art. 16.

Modifiche

1. L'IVASS verifica periodicamente la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dal presente regolamento.

Art. 17.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i provvedimenti ISVAP nn. 39 e 40 del 5 settembre 1995.

2. Ogni riferimento normativo ai provvedimenti ISVAP nn. 39 e 40 del 5 settembre 1995 è da intendersi effettuato al presente regolamento.

Art. 18.

Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e nel sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2016

p. *Il direttorio integrato*
Il Presidente
ROSSI

16A02419

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 19 febbraio 2016.

Modifica dello Statuto.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proposta di modifica all'art. 15 (Organi centrali) dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, volta a prevedere la possibilità di svolgere riunioni di Organi centrali in tele-videoconferenza, formulata dal Senato Accademico integrato nell'adunanza del 9 dicembre 2015;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 16 dicembre 2015;

Vista la nota rettorale del 22 dicembre 2015, prot. n. 15422, con la quale è stata inoltrata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989, la documentazione relativa alla sopra citata proposta;

Visto il parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal M.I.U.R. con nota del 18 febbraio 2016, prot. n. 2278,

Decreta:

Articolo unico

Nel Titolo II "Organi centrali" dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'art. 15 (Organi centrali) assume la seguente nuova formulazione:

«Art. 15.

Organi centrali

1. Gli organi centrali dell'Università sono:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Comitato direttivo;

c) il Rettore;

d) il Senato accademico;

e) la Consulta di Ateneo;

f) il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Le riunioni degli organi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del precedente comma possono svolgersi, se specificamente previsto nell'avviso di convocazione, anche in tele-videoconferenza, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo.».

Milano, 19 febbraio 2016

Il rettore: ANELLI

16A02420

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto «Elettrodotto a 132 kV S. Giuseppe - Portoferraio n. 048 - Ricostruzione elettrodotto e variante localizzativa del nuovo sostegno 40», presentato dalla società Terna Rete Italia S.p.A.

Con estratto della determinazione direttoriale n. 78/DVA dell'11 marzo 2016 si determina:

1. l'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto "Elettrodotto a 132 kv S. Giuseppe - Portoferraio n° 048 - Ricostruzione elettrodotto e variante localizzativa del nuovo sostegno 40", presentato dalla società Terna Rete Italia S.p.A.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

16A02414

MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Halothane».

Decreto n. 38 del 1° marzo 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario HALOTHANE AIC n. 102350016, di cui è titolare l'impresa MERIAL ITALIA SPA, con sede in Via Vittor Pisani 16 - Milano (MI), codice fiscale n. 00221300288, è decaduta.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione ai sensi del comma 6 dell'art. 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

16A02380

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Penistrepto».

Decreto n. 35 del 1° marzo 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario PENISTREPTO AIC n. 101574, di cui è titolare l'impresa VIRBAC, con sede in 1ere AVENUE 2065 M, LID 6516, CARROS, FRANCIA, è sospesa in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della sospensione: aver fornito incompleta e non esaustiva documentazione concernente i dati di stabilità del prodotto finito idonei a stabilire le opportune condizioni di conservazione ed il periodo di validità del medicinale.

Efficacia del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

16A02381

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Rabigen Mono».

Estratto provvedimento n. 156 del 24 febbraio 2016

Medicinale veterinario ad azione immunologica RABIGEN MONO

Confezioni: A.I.C. n. 100181

Titolare A.I.C.: Virbac 1ère Avenue 2065 m – LID 06516 Carros Cedex Francia

Oggetto del provvedimento: Variazioni tipo II:

- B.II.a.3.b.3: Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti. Modifica concernente un medicinale biologico/immunologico (eliminazione del conservante mercurio tiolato)

- C.I.4: Una o più modifiche del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza.

- C.I.6a: Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche. Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un'indicazione approvata.

Si autorizzano le modifiche di seguito descritte:

- Eliminazione del conservante Tiomersale dalla composizione del medicinale immunologico prodotto in confezione monodose (monografia Ph.Eu.0062).

- Modifica dei punti 2 – 4.2 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati ai seguenti punti del RCP ed ai relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi, come di seguito indicato:

2. Composizione qualitativa e quantitativa:

Una dose (1 *ml)* di vaccino contiene:

Principi attivi:

Vaccino inattivato contro il virus della rabbia ceppo VP 12, Minimo 1 I.U.*

Adiuvante: gel idrossido di alluminio al 3 % 0.1 ml

Eccipienti q.b. a una dose di 1 ml

* titolo minimo dopo inattivazione secondo quanto stabilito dalla EP

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1.

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

Per l'immunizzazione attiva e prevenzione della infezione, mortalità e sintomi clinici della rabbia dei cani e gatti.

La comparsa della immunità si ha dopo 3 settimane. La durata della immunità è di un anno dopo la vaccinazione primaria;

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

In caso di profilassi antirabbica obbligatoria attenersi alle eventuali disposizioni delle autorità sanitarie;

6. Informazioni farmaceutiche

6.1. Elenco degli eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.
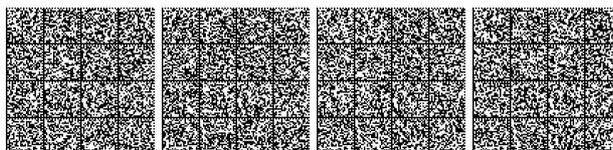
Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A02382

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxabactin».

Estratto provvedimento n. 163 del 25 febbraio 2016

Medicinale veterinario FLOXABACTIN.

A.I.C. n. 104167

Titolare dell'A.I.C.: LE VET B.V., Wilgenweg 7, Oudewater, Olanda

Oggetto del provvedimento: Numero variazione procedura di Mutuo Riconoscimento: NL/V/0135/001-003/IA/004

Si conferma l'accettazione della sostituzione del sito Produlab Pharma B.V., con il sito Lelypharma B.V., per la responsabilità del rilascio dei lotti del prodotto finito, e nello specifico:

DA	A
Produlab Pharma B.V.	Lelypharma B.V.
Forellenweg 16	Zuiveringweg 42
4941 SJ Raamsdonksveer	8243 PZ Lelystad
The Netherlands	The Netherlands

Per effetto della suddetta modifica il foglietto illustrativo e le etichette devono essere modificati.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A02383

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Adozione del decreto 14 marzo 2016 di fissazione del riparto tra l'INPS e l'INAIL, dell'importo dei risparmi aggiuntivi derivanti dalle ulteriori misure di razionalizzazione per la riduzione delle spese correnti.

È stato adottato, in data 14 marzo 2016, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo dell'art. 1, comma 608, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con il quale è stato fissato il riparto, tra l'INPS e l'INAIL, dell'importo dei risparmi aggiuntivi, da conseguire per il triennio 2016/2018 in misura complessivamente inferiore a 53 milioni di euro annui, derivanti dalle ulteriori misure di razionalizzazione per la riduzione delle spese correnti, individuate dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

La percentuale di riparto è posta, a decorrere dall'anno 2016, in misura pari al 77% (settantasette per cento) a carico dell'INPS ed al 23% (ventitré per cento) a carico dell'INAIL.

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa sono versate, a cura dell'INPS e dell'INAIL, per quanto di competenza, sul capitolo 3691, Capo 10, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, denominato "Versamenti da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese" entro il 30 giugno di ciascun anno.

16A02441

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «GINJA DE ÓBIDOS E ALCOBAÇA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 91 dell'8 marzo 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta della denominazione «GINJA DE ÓBIDOS E ALCOBAÇA», presentata dal Portogallo ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A02384

Domanda di registrazione della denominazione «TEPERTŐS POGÁCSA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 94 del 10 marzo 2016, a norma dell'articolo ai sensi dell'art. 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite, la domanda di registrazione quale STG, presentata dall'Ungheria, per il prodotto entrante nella categoria – «Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria» - «TEPERTŐS POGÁCSA».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

16A02385

Domanda di registrazione della denominazione «Café de Valdesia»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 91 dell'8 marzo 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denomi-

nazione di Origine Protetta della denominazione "Café de Valdesia", presentata dalla Repubblica Domenicana ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Altri prodotti dell'Allegato I del Trattato (spezie ecc.)", contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (E-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A02418

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al P.R.G. del comune di Bari

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 1903 del 27 ottobre 2015 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato (*omissis*), ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980, (*omissis*), la Variante al PRG adottata dal Comune di Bari con DCC n. 19 dell'8 aprile 2014, in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. *IV)* n. 6349 del 28 giugno 2011, per la tipizzazione a "Verde pubblico-verde urbano" (con la disciplina dell'art. 31 delle NTA del PRG vigente, giusta DGR n. 2415/2008), del suolo di proprietà Iacobellis Teresa sito in località Torre a Mare, distinto in catasto al Fg n. 6/A, p.lle 242-149-150-8-293-243-14-16-294, della superficie di circa mq. 28.587.

16A02415

Approvazione della variante puntuale al P.R.G. del comune di Fasano

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 2344 del 22 dicembre 2015 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato di approvare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, la variante puntuale adottata dal Comune di Fasano con Del. di C.C. n. 33 del 5 settembre 2014 (*omissis*), fatta salva l'ottemperanza alle prescrizioni di natura paesaggistica e ambientale contenute nel parere del Servizio attuazione pianificazione paesaggistica ex nota prot. n. 10730 del 9 novembre 2015.

16A02416

Approvazione definitiva della variante al P.R.G. del comune di Foggia

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 2405 del 22 dicembre 2015 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato di approvare definitivamente, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980, (*omissis*), le determinazioni assunte con delibere del commissario *ad acta* in data 5 giugno 2012 e n. 1 in data 6 febbraio 2015, in ordine al suolo nel Comune di Foggia in ditta "Lu.Me. Srl", corrispondente in catasto alle particelle catastali n. 24, n. 118 e n. 143 del foglio 92/B, con attribuzione al suolo medesimo, limitatamente alla parte già precedentemente tipizzata come "Zona SP - Verde pubblico" e con esclusione dei sedimi stradali esistenti e/o previsti dal PRG, della disciplina urbanistica quale "Zona B2.2 - edilizia residenziale indipendente dai confini degli isolati, nuova", con le precisazioni e con le prescrizioni conclusive (*omissis*).

16A02417

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso dell'Ufficio territoriale del Governo di Trieste, recante: «Ripristino di un cognome in forma originaria». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 197 del 25 agosto 2011).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato a pag. 94, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, ovunque ricorra il cognome nella forma originaria «*Colsan*», si intende sostituito dal seguente «*Coslan*».

16A02446

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-072) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00